

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4749 del 18/09/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA PINTO S.R.L. PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIDENZA (PR) VIA PIETRO CASSANI - ADOZIONE DI AUA PRATICA SUAP 81/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4925 del 18/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza in data 15/04/2021 prot. n. 14982, acquisita al protocollo Arpae n. PG/2021/58961 del 16/04/2021, presentata dalla Società PINTO S.R.L. nella persona del Sig. Giuseppe Pinto in qualità di Legale rappresentante e gestore, con sede legale sita in comune di Polla (SA) Contrada Sant'Antuono Zona Industriale CAP 84034 e stabilimento sito in comune di Fidenza (PR), Via Pietro Cassani, in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "Fabbricazione di porte, finestre intelaiature in plastica per l'edilizia";

che l'istanza risulta correttamente presentata.

RILEVATO CHE:

con nota prot. n. 15372 del 19/04/2021 acquisita a protocollo Arpae PG/2021/70417 del 04/05/2021 il SUAP del Comune di Fidenza ha comunicato l'indizione di una conferenza asincrona nel merito di un permesso a costruire che riguarda la realizzazione di un nuovo edificio prefabbricato al medesimo indirizzo e che risulta quindi in correlazione con l'istanza di AUA presentata;

VISTI:

- la richiesta di pareri di Arpae SAC di Parma prot. n. PG/2021/62623 del 22/04/2021;
- la richiesta di relazione tecnica di Arpae SAC di Parma prot. n. PG/2021/62632 del 22/04/2021;
- la richiesta di integrazioni di Arpae SAC prot. n. PG/2021/71261 del 05/05/2021, formulata a seguito di quanto richiesto da AUSL Dipartimento di Sanità pubblica con prot. n. 29312 del 26/04/2021 (prot. Arpae PG/2021/64895 del 27/04/2021) e da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma – Arpae ST prot. n. PG/2021/70764 del 05/05/2021;
- le integrazioni fornite dalla Ditta e trasmesse dal SUAP con prot. n. 19288 del 13/05/2021 ed acquisite a protocollo Arpae PG/2021/76598 del 14/05/2021;
- la richiesta di pareri definitivi di Arpae SAC prot. n. PG/2021/78104 del 18/05/2021;
- la richiesta di relazione tecnica definitiva di Arpae SAC PG/2021/84657 del 28/05/2021;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizione di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. n. PG/2021/84657 del 28/05/2021, depositata agli atti;
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 39215 del 03/06/2021 acquisito a protocollo Arpae PG/2021/88138 del 04/06/2021 allegato al parere del Comune di Fidenza;
- la documentazione e la conseguente richiesta di parere formulata dal SUAP ad EmiliAmbiente SPA con prot. SUAP n. 12863 del 18/03/2022 (prot. Arpae PG/2022/45940 del 18/03/2022);
- il sollecito di Arpae SAC prot. n. PG/2023/95284 del 31/05/2023, per l'espressionedel parere del Comune di Fidenza;
- il parere favorevole del Comune di Fidenza prot. n. 32942 del 21/06/2023 acquisito a protocollo Arpae PG/2023/108595 del 21/06/2023 in merito alle matrici scarichi idrici, emissioni in atmosfera e rumore, comprensivo del parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. 39215 del 03/06/2021, dei pareri di EmiliAmbiente SPA prot. n.2772 del 06/04/2021 e prot. n. 3492 del 05/05/2022 e del parere di Arpae ST in merito alla matrice rumore acquisito a protocollo SUAP n. 19634 del 17/05/2021 e della valutazione del Comune in merito all'attività svolta dalla Società "classificabile come industria insalubre di 1 classe, visto il punti 6 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994", allegati alla presente quale parte integrante (allegato 1)

EVIDENZIATO che per la matrice scarichi idrici

nel parere del Comune del 21/06/2023 sopra richiamato si legge "... dall'insediamento si originano reflui domestici provenienti dai servizi igienici che non rientrano nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, e, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, questi sono classificati domestici di Classe A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa; - che dalla documentazione agli atti tutte le aree cortilizie scoperte sono destinate esclusivamente al transito degli automezzi di servizio, alle operazioni di carico/scarico ed al parcheggio temporaneo di veicoli...";

CONSIDERATO CHE, in merito alle emissioni in atmosfera:

- la Ditta presenta nuova istanza di AUA;
- l'attività industriale prevede "lavorazioni meccaniche";
- la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
- l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
- è stata dichiarata la presenza di impianti termici civili soggetti al Titolo II della Parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:
 - a EMISSIONE: -"Caldaia a metano"(potenzialità 32 kW);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società PINTO S.R.L, con Legale rappresentante e Gestore il Sig. Giuseppe Pinto con sede legale sita in comune di Polla (SA) Contrada Sant'Antuono Zona Industriale CAP 84034 e stabilimento sito in comune di Fidenza (PR), Via Pietro Cassani, relativamente all'esercizio dell'attività di "Fabbricazione di porte, finestre intelaiature in plastica per l'edilizia" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E1: - "Aspirazione profilatura acciaio e alluminio"

Gli effluenti gassosi provenienti dalle profilatrici M1 devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti che si generano.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	3.752	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	200	giorni
Altezza minima:	15	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Isocianati	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E2: - "Aspirazione troncatrici"

Gli effluenti gassosi provenienti dalle troncatrici M2, M3, M4 devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	2.345	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	200	giorni
Altezza minima:	15	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni **E1 ed E2** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E1 ed E2, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E1 ed E2 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E1 - E2 debbono avere una periodicità annuale

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	PINTO SRL
Partita IVA/Codice fiscale:	03743520655
Sede legale:	Contrada Sant'Antuono - Zona Industriale - Polla (Salerno) .
Gestore:	Pinto Giuseppe
Sede locale impianti:	in via Cassani, Fidenza (Parma)
Lat:	44° 52' 21,3" N

Long:	10° 05' 04,1 E
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Lavorazioni meccaniche
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime utilizzate [kg/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	200
Altezza media sbocco emissione:	15 m
Temperatura media emissioni:	Ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	98 Kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
<p>(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.</p> <p>(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.</p>	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente

superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall’accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell’impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell’Autorità di Controllo per tutta la durata dell’autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- 1 l’attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l’anomalia di funzionamento, il guasto o l’interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- 2 la riduzione delle attività svolte dall’impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto stesso (fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell’impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- 3 la sospensione dell’esercizio dell’impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l’impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell’aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l’interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all’Autorità Competente (Arpae SAC) e all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l’attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 32942 del 21/06/2023, comprensivo del parere di Arpae ST in merito alla matrice rumore acquisito a protocollo SUAP n. 19634 del 17/05/2021 e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 39215 del 03/06/2021, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e impatto acustico. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fidenza, EmiliAmbiente SpA e AUSL Dipartimento di Sanità pubblica;

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Rif. Sinadoc: 2021/11755

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE

prot. n.

Fidenza, 6 giugno 2023

PEC

Spett.le

ARPAE

SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO

DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE APAO

EMILIAMBIENTE

ASL SIP

Riferimento SUAP 81/SUAP/2022

Oggetto: DPR 59/2013. DITTA PINTO SRL. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza in data 22 febbraio 2021, prot. n. 7528, congiuntamente alle integrazioni volontarie pervenute il 15 aprile 2021, prot. n. 14814, e alle integrazioni del 13 maggio 2021, prot. n. 19220,

premessi che:

la nuova istanza per l'ottenimento di Autorizzazione Unica Ambientale da parte della ditta Ditta Pinto Srl, nella persona di Giovanni Pinto, con sede legale sita in Comune di Polla (SA), Via Sant'Antuono Zona Industriale, e stabilimento siti in Comune di Fidenza (PR), Via Cassani, relativamente all'esercizio dell'attività di fabbricazione di porte, finestre, intelaiature in plastica per l'edilizia è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti le matrici emissioni atmosfera, prettamente di competenza di ARPAE-SAC e rumore, prettamente di competenza comunale;

- in merito alla matrice scarichi :

- dall'insediamento si originano reflui domestici provenienti dai servizi igienici che non rientrano nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, e, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e

depurazione, questi sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa;

- che dalla documentazione agli atti tutte le aree cortilizie scoperte sono destinate esclusivamente al transito degli automezzi di servizio, alle operazioni di carico/scarico ed al parcheggio temporaneo di veicoli.

- in merito alla matrice scarichi Emiliambiente spa, con nota del 6 aprile 2021, prot. n. 2772, pervenuta in data 6 aprile 2021 prot. n. 13295, parte integrante, aveva espresso parere favorevole condizionato di allacciabilità;

- in data 5 maggio 202, prot. n. 20564 la società sopraccitata ha presentato dichiarazione di regolare esecuzione relativamente alle opere di allacciamento alla pubblica fognatura, che si allega;

- in merito alla matrice emissioni in atmosfera:

- dalla documentazione emerge che nello stabilimento saranno presenti due punti emissivi E1 ed E2. L'emissione E1 è relativa alle profilatrici, in questa emissione saranno convogliati anche gli effluenti gassosi provenienti dalle cappe di aspirazione poste in corrispondenza dell'iniezione della schiuma poliuretana. L'emissione E1 risulta dotata di un impianto ad adsorbimento a carbone attivo senza rigenerazione. L'emissione E2 è relativa all'aspirazione delle polveri provenienti dalla 4 troncatrici;

- preso atto che AUSL, Servizio Igiene Pubblica, con nota pervenuta il 4 giugno 2021, prot. n. 22538 allegata, nel prendere atto della valutazione previsionale di impatto dalla quale non emergono elementi di superamento dei limiti fissati dalla vigente normativa in materia di acustica ambientale, ha espresso parere favorevole con la prescrizione che, in considerazione della presenza di ricettori residenziali posti nelle vicinanze dell'insediamento, sia necessario eseguire una verifica posto operam, al fine di verificare quanto indicato nel documento previsionale.

Con il predetto parere l'ASL ha specificato, altresì, che l'attività è assimilabile ad una carpenteria e pertanto la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 6 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

- in merito alla matrice rumore:

è allegata una Valutazione di Impatto Acustico, VIA, regolarmente redatta e firmata da Tecnico Competente in Acustica. La VIA è relativa alla costruzione di un capannone in cui avrà sede l'opificio suddetto, che opererà solo ed esclusivamente in orario diurno. Il TCA rileva il livello di rumorosità attuale, di fondo, ante operam e prevede preventivamente su calcoli teorici che i limiti di rumorosità, ad

opificio in funzione, non supereranno i limiti di legge sia per l'emissione che per l'immissione assoluta e differenziale.

- ARPAE, Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota pervenuta il 17 maggio 2021, prot. n. 19634, parte integrante del presente parere, ha espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione di quanto in istanza prescrivendo una VIA in opera, soggetta a parere finale della stessa agenzia;

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe V (area prevalentemente industriali) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017 (livello equivalente diurno e notturno di emissione rispettivamente di 65 e di 55 dB(a));

- da un punto di vista urbanistico, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in tessuto consolidato per attività produttiva esistente di rilievo comunale, art. 73 del PSC, sub-ambito delle attività artigianali industriali esistenti, di cui all'art. IV.16 (ARTIND) "ambito per attività produttive esistenti di rilievo comunale" del RUE.

Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, "Testo unico delle leggi sanitarie" l' Art. 216 stabilisce che le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi, pertanto l'attività lavorativa, propria per la sua natura è **classificabile** come industria insalubre di 1 classe, visto il punti 6 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

A tal proposito si precisa che con decreto n. 62 del 5 dicembre 2019, il Sindaco ha conferito all'arch. Alberto Gilioli, l'incarico di dirigenza del Settore Servizi Tecnici sino alla scadenza del proprio mandato elettivo, a norma e per gli effetti degli artt. 50.10, 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, compreso quindi tale attestazione legata alla destinazione urbanistica dell'area in cui è insediata l'attività.

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole limitatamente ai titoli abilitativi oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni come indicate nei pareri allegati, parte integrante della presente (ARPAE - APAO - servizio territoriale di Fidenza, pervenuto il 17 maggio 2021, prot. n. 19634, AUSL, Servizio Igiene Pubblica, pervenuto il 4 giugno 2021, Prot. n. 22538):

- rispettare le condizioni operative previste nella Valutazione d'Impatto Acustica (VIA) espresse dal tecnico proponente;

- redazione di Valutazione d'Impatto Acustico in opera che dovrà essere soggetta al parere finale di ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Ovest;
- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- relativamente alla posa di fossa imhoff e degrassatore prima dell'immissione dei reflui domestici in pubblica fognatura occorre garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti, come previsto dalla tabella A allegata alla delibera regionale n. 1053/2003, ed effettuare una manutenzione ordinaria con cadenza almeno annuale di tutti gli elementi costituenti il sistema di trattamento dei reflui; smaltire i fanghi residuati dagli impianti predetti conformemente ai dettati della parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e conservare la documentazione attestante le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento a disposizione dell'Autorità di controllo.

Cordiali saluti

PER IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0039215
DATA: 03/06/2021
OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0021399/2021 - DPR 13 MARZO 2013, N. 59. PINTO SRL. VIA CASSANI. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PERMESSO DI COSTRUIRE N. 24/2020 PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO. TRASMISSIONE E RICHIESTA PARERE.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0039215_2021_Lettera_firmata.pdf	Vignali Milena	27B53DD18ADA8664D094A4A445EB2824 96E80CC94E61619262D39C6C296DFAD1



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Comune Di Fidenza
protocollo@postacert.comune.fidenza.p
r.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0021399/2021 - DPR 13 MARZO 2013, N. 59. PINTO SRL. VIA CASSANI. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PERMESSO DI COSTRUIRE N. 24/2020 PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO. TRASMISSIONE E RICHIESTA PARERE.

Si comunica in riferimento alla nota dello Sportello Unico delle Imprese del Comune di Fidenza, prot 16310 del 26.04.2021 e le successive integrazioni prot. 21399 pervenute in data 27.05.2021, relative alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla ditta "Pinto Srl", pratica SUAP 81/SUAP/2021 per l'unità produttiva posta in via Cassani, Fidenza.


E' stata esaminata la documentazione trasmessa, si è preso atto dei chiarimenti e dell'invio delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, con particolare riferimento al prodotto Difenilmetanodiisocianato MDI ed alla sua gestione.

Dalle integrazioni emerge che nello stabilimento saranno presenti due punti emissivi E1 ed E2. L'emissione E1 è relativa alle profilatrici, in questa emissione saranno convogliati anche gli effluenti gassosi provenienti dalle cappe di aspirazione poste in corrispondenza dell'iniezione della schiuma poliuretana. L'emissione E1 risulta dotata di un impianto ad adsorbimento a carbone attivo senza rigenerazione. L'emissione E2 è relativa all'aspirazione delle polveri provenienti dalla 4 troncatrici.

Si ricorda che l'attività è assimilabile ad una carpenteria, in considerazione della tipologia di macchine utensili presenti (profilatrici, troncatrici) pertanto la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 6 parte prima lettera c)

Relativamente alla valutazione previsionale di impatto acustico si prende atto che, non emergono elementi di superamento dei limiti fissati dalla vigente normativa in materia di acustica ambientale, appare comunque necessario in considerazione della presenza di ricettori residenziali posti nelle vicinanze dell'insediamento eseguire una verifica posto operam, al fine di verificare quanto indicato nel documento previsionale.

Visto quanto sopra riportato, valutata la documentazione presentata, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.



Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Prot.n. 2222

Fidenza, 06.04.2021

Area	Tecnica	MA
Resp. Pratica	Ufficio Tecnico	LP
Redattore	Ufficio Tecnico	EG

Spett.le
Comune di Fidenza
P.zza Garibaldi, 1
43036 Fidenza
UT Ufficio Ambiente

Invio a mezzo pec:
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

p.c.
Arch. Balboni Andrea
Strada Marchesana, 29
29020 Gossolengo (PC)

Invio a mezzo mail
andreabalboni@manbuildings.com

**OGGETTO: Scarico in pubblica fognatura di fabbricato ad uso industriale Lott.ne San Michele 2 sito in via Cassani - Comune di Fidenza (PR).
PARERE DI ALLACCIABILITA' - Pinto srl**

In riferimento a quanto in oggetto, la Scrivente, vista la documentazione ricevuta in data 20/01/2021 prot.429 ai fini dell'emissione del parere tecnico propedeutico agli atti autorizzativi di Vs. competenza, precisa che:

- la richiesta di scarico alla pubblica fognatura si riferisce ad acque reflue di tipo domestico;
- la via in oggetto è servita da rete di pubblica fognatura di tipo separato;

Pertanto la Scrivente esprime **parere favorevole condizionato** all'ammissibilità allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto tassativo delle prescrizioni di seguito elencate:

- installazione di idoneo pozzetto con **sifone tipo "Firenze"** sulla linea di scarico in uscita dalla proprietà da posizionarsi immediatamente a ridosso del confine;
- l'impatto con la pubblica condotta dovrà essere realizzato nella cameretta fognaria esistente in prossimità dell'edificio e **dovrà essere realizzato esclusivamente a mezzo di fresa a tazza perforatrice** ed opportunamente sigillato. Le connessioni, in ogni caso, dovranno essere sempre protette da cls magro a presa rapida e la sporgenza interna delle tubazioni di allaccio non dovrà superare i 10/15 cm. max;
- la quota d'impatto dovrà mantenersi superiore alla sommità della condotta fognaria pubblica;
- su suolo pubblico, dal confine di proprietà fino all'impatto con le condotte principali, dovranno essere realizzate con tubazioni e raccordi in **PVC prodotte a norma UNI EN 1401 specifiche per fognatura, colore RAL 8023 o 7037, con diametro non inferiore a De160mm (per acque nere), giunzione a bicchiere con guarnizione integrata, aventi resistenza caratteristica non inferiore a SN8.** Non è ammesso per l'allaccio

- su suolo pubblico l'utilizzo di tubazioni in pvc rigido generico per edilizia senza marchiatura (tipo serie avorio o arancio);
5. le condotte dovranno essere posate con **sviluppo rettilineo e prive di curve o gomiti a 90°** (eventualmente solo curve "aperte"). Si dovrà aver cura particolare per evitare gomiti, bruschi risvolti e cambiamenti di sezione ricorrendo sempre all'impiego di pezzi speciali di raccordo e di riduzione;
 6. le tubazioni dovranno essere posate in **trincea stretta con idoneo bauletto di sabbia lavata e riempimento in misto cementato o malta cementizia aerata autolivellante** fino all'attacco del pacchetto stradale (questo da realizzarsi secondo le prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo emesso dall'Ente competente). Qualora il ricoprimento sulla sommità della tubazione sia inferiore a 0,8 mt, è possibile provvedere al riempimento dello scavo anche senza bauletto con misto o malta come di sopra indicato;
 7. l'impatto con la pubblica condotta dovrà essere realizzato nella cameretta fognaria esistente in prossimità dell'edificio e dovrà essere realizzato esclusivamente a mezzo di fresa a tazza perforatrice ed opportunamente sigillato. Le connessioni, in ogni caso, dovranno essere sempre protette da cls magro a presa rapida e la sporgenza interna delle tubazioni di allaccio non dovrà superare i 10/15 cm. max;
 8. divieto di scarico di pluviali ed acque meteoriche in genere nella pubblica rete di acque nere.

Si precisa che ai sensi dell'art.31, comma 9-10 del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione, qualsiasi scarico originato da locali posti a quota inferiore al piano stradale deve essere dotato di idonei sistemi anti rigurgito atti ad evitare ritorno di reflui dalla rete fognaria pubblica nei locali medesimi. In ogni caso, dovrà essere garantita la sicurezza della proprietà da ogni possibile invasione da parte di acque fognarie e/o dilavamento stradale in caso di anomalo funzionamento della pubblica rete esterna, o di momentanea inefficienza delle caditoie in sede stradale. In caso di mancanza di tali dispositivi, di eventuali danni subiti dalla proprietà o derivanti a terzi da eventuali rigurgiti, stillicidi o altro risponderanno esclusivamente i titolari delle proprietà da cui ha avuto origine l'evento.

In linea generale l'esecuzione dell'allacciamento nonché il suo successivo utilizzo dovranno svolgersi nel rispetto ed osservanza del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato con Determina dell'Amministratore Unico nella seduta del 27/06/2016 (consultabile e scaricabile dal sito internet aziendale www.emiliambiente.it).

Si precisa che, ottenuto dal Comune l'assenso all'allaccio, il titolare o suo rappresentante per eseguire l'allaccio fognario dovrà:

1. **Nel caso in cui si scelga di far eseguire i lavori dal Gestore**, chiedere formale preventivo di allacciamento su suolo pubblico alla Società Concessionaria, la quale procederà direttamente, una volta liquidato il preventivo, ad eseguire l'intervento. Modalità e tempistiche in tal caso sono regolamentate dalla Carta del Servizio;
 - a) *la Società concessionaria, eseguito l'allaccio provvede a trasmettere al Comune di competenza e al titolare dell'opera in questione, il certificato di regolare esecuzione, costituente documento necessario per il rilascio, da parte del Comune, del certificato di abitabilità dell'edificio;*
 - b) *se l'allaccio viene eseguito dal Gestore le opere eseguite su suolo pubblico rimarranno a carico dello stesso e così tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione dell'allacciamento, come i permessi per la occupazione di sede stradale o di suolo pubblico o privato, i provvedimenti relativi alla salvaguardia del servizio fognario e degli altri servizi che interferiscono con i lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico;*

2. **Nel caso in cui si scelga di eseguire i lavori autonomamente**, al fine di permettere al Gestore la programmazione dei sopralluoghi finalizzati alla successiva emissione del verbale di regolare esecuzione delle opere di allacciamento realizzate dal privato, occorre trasmettere con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data dichiarata di inizio lavori quanto elencato:

- a) *Comunicazione inizio lavori per allaccio alla pubblica fognatura con chiaro riferimento al relativo parere di allacciabilità di cui al precedente punto a);*
- b) *Copia contabile di pagamento diritti tecnici Emiliambiente (pari € 183,00, IVA ordinaria 22% inclusa). Il pagamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a:*

EMILIAMBIENTE SPA

CODICE IBAN: IT86 P 03069 65734 0000 0001 0940

c/o Banca Intesa San Paolo – Ag. Fidenza, Via Malpeli n. 33

causale "DIRITTI TECNICI REGOLARE ESECUZIONE SIG. _____, COMUNE DI _____"

NOTA BENE: *La copia della contabile di avvenuto pagamento, oltre che allegata alla documentazione tecnica da presentare, deve essere anticipata agli uffici Emiliambiente a mezzo e-mail (info@emiliambiente.it) ovvero indirizzo PEC (protocollo@emiliambiente.it), con chiara indicazione dell'istanza/procedimento a cui si riferisce.*

Emiliambiente, a seguito del sopralluogo tecnico effettuato durante l'allacciamento, provvede a trasmettere al Comune di competenza e al titolare dell'opera in questione, il certificato di regolare esecuzione costituente documento necessario per il rilascio, da parte del Comune, del certificato di abitabilità dell'edificio.

Qualora l'allaccio o parte di esso avvenga su suolo pubblico rimarranno a carico del titolare dello stesso tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione dell'allacciamento, come i permessi per la occupazione di sede stradale o di suolo pubblico o privato, i provvedimenti relativi alla salvaguardia del servizio fognario e degli altri servizi che interferiscono con i lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico.

NOTA BENE: nel caso di mancata comunicazione di inizio lavori e, quindi, di impossibilità di effettuare la verifica dei lavori di allacciamento, il titolare dovrà fornire a Emiliambiente:

- a) *Planimetria esecutiva quotata in scala adeguata con indicate le linee di raccolta e smaltimento delle acque nere e meteoriche del fabbricato nonché i corrispondenti punti di impatto con la pubblica fognatura approvati con il seguente parere;*
- b) *Sezione del punto d'allaccio delle acque nere con evidenziate le quote di scorrimento delle tubazioni rispetto al piano di campagna;*
- c) *Video ispezione interna della condotta di allaccio;*
- d) *Report fotografico della rete fognaria che evidenzi l'impatto con la rete fognaria pubblica;*
- e) *Dichiarazione di corretta realizzazione dell'impatto redatta da tecnico abilitato;*
- c) *Copia contabile di pagamento diritti tecnici Emiliambiente (pari € 183,00, IVA ordinaria 22% inclusa). Il pagamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a:*

EMILIAMBIENTE SPA

CODICE IBAN: IT86 P 03069 65734 0000 0001 0940

c/o Banca Intesa San Paolo – Ag. Fidenza, Via Malpeli n. 33

causale "DIRITTI TECNICI REGOLARE ESECUZIONE SIG. _____, COMUNE DI _____"

NOTA BENE: *La copia della contabile di avvenuto pagamento, oltre che allegata alla documentazione tecnica da presentare, deve essere anticipata agli uffici Emiliambiente a mezzo e-mail (info@emiliambiente.it) ovvero indirizzo PEC (protocollo@emiliambiente.it), con chiara indicazione dell'istanza/procedimento a cui si riferisce.*

Il Responsabile Area Tecnica

Geom. Marco Vassena

emiliAmbiente spa



Area	Tecnica	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le
Arch. Balboni Andrea
Strada Marchesana, 29
29020 Gossolengo (PC)

Invio a mezzo mail
andreabalboni@manbuildings.com

p.c.
Spett.le
Comune di Fidenza
P.zza Garibaldi, 1
43036 Fidenza
UT Ufficio Ambiente

Invio a mezzo pec
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

OGGETTO: Dichiarazione regolare esecuzione allacciamento alla pubblica fognatura ditta Pinto srl - Lott.ne San Michele 2 sito in via Cassani - Comune di Fidenza (PR).

In merito a quanto in oggetto, si dichiara che, in seguito all'esecuzione delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura, sono state eseguite le verifiche per constatare la corretta esecuzione delle opere. Con la presente si assevera che le stesse sono state realizzate in conformità al regolamento di fognatura redatto dall'Agenzia d'Ambito Regionale per il Servizio Idrico Integrato, constatando quanto di seguito:

- nell'area oggetto dell'intervento è presente rete fognaria pubblica separata;
- per l'edificio in oggetto si è provveduto all'allaccio alla pubblica fognatura in parte tramite gli allacci predisposti in fase di urbanizzazione dell'intera area già innestati in cameretta presenti su suolo pubblico ed in parte impattando nelle camerette esistenti su suolo pubblico;
- sul limite della proprietà, a valle degli scarichi, sono presenti due camerette di ispezione separate per acque bianche ed acque nere dove risulta installato il sifone tipo Firenze.

Le opere eseguite risultano pertanto conformi ai regolamenti di settore, e a quanto disposto dall'agenzia d'Ambito, si certifica pertanto la corretta esecuzione delle stesse.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Marco Vassena

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

Rif a prot. ing. Arpa n° PG/2021/59947
Del 19/03/2021 ; SinaDoc: n° 12201/2021
Fa seguito alla Vs. richiesta
prot. 15371

trasmesso via PEC

Ufficio Tecnico
COMUNE DI FIDENZA

OGGETTO: richiesta VALUTAZIONE **matrice rumore** per Realizzazione di un nuovo edificio prefabbricato da adibirsi a reparti produttivi, palazzine uffici, spogliatoio, nuova sede Azienda Pinto srl, Via Pietro Cassani, Lott.ne "San Michele 2" a Fidenza (PR). **Parere**

Trattasi di istanza presentata da PINTO GIUSEPPE (C.F. PNTGPP55M08G226H) *in qualità di: titolare della Società: PINTO srl (Partita IVA 03743520656 con sede legale nel Comune di POLLA Provincia SALERNO C.A.P. 84035 VIA SANT'ANTUONO – ZONA INDUSTRIALE N. di iscrizione al Registro Imprese 317687, per la sede operativa in costruzione posta sita in FIDENZA (PR) C.A.P. 43036 VIA PIETRO CASSANI –PRODUZIONE DI AVVOLGIBILI, SERRAMENTI E INFISSI IN GENERE).*

La domanda è corredata di Valutazione di Impatto Acustico, VIA, regolarmente redatta e firmata da Tecnico Competente in Acustica, TCA, CAFARO Gianpiero dio Ferrara.

La VIA è relativa alla costruzione di un capannone in cui avrà sede l'opificio suddetto, che opererà solo ed esclusivamente in orario diurno. Il TCA rileva il livello di rumorosità attuale, di fondo, ante operam e prevede preventivamente su calcoli teorici che i limiti di rumorosità, ad opificio in funzione, non supereranno i limiti di legge sia per l'emissione che per l'immissione assoluta e differenziale.

Ovviamente va rilevato che tale previsione è redatta a norma della DGR 673/04 e che con tali valutazioni si concorda, in linea di massima.

Si esprime quindi **parere favorevole** alla realizzazione di quanto in istanza **prescrivendo** però una VIA in opera, soggetta a parere finale di questo ufficio

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono distinti saluti.

Tecnico Competente in Acustica
Registro Nazionale Regione Emilia-Romagna: RER/00127 del 22/02/2018
T.d.P. Luciano Bandini

La Responsabile
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.